

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14/2012

Seduta del 27.02.2012

OGGETTO APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PADOVA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO L'ENTE

L'anno 2012 addì 27 del mese di febbraio alle ore 18.55 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. GASTALDON Mirco	Sindaco	P
2. PETRINA Giovanni	Vice Sindaco	P
3. BASSO Pietro	Assessore	P
4. CECCHINATO Silvio	Assessore	P
5. GIACON Chiara	Assessore	P
6. SCHIAVO Michele	Assessore	A
7. GIACOMINI Denis	Assessore	P

e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.

Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. 245 registro atti pubblicati</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12.03.2012</p> <p>Addì 12.03.2012</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 12.03.2012</p> <p>Addì 12.03.2012</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 27.02.2012

OGGETTO:

approvazione della convenzione con il Tribunale di Padova per consentire lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso l'ente.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 165 del codice penale prevede la possibilità di sospendere la pena in subordine alla prestazione da parte del condannato di attività non retribuita a favore della collettività;
- l'art. 73 comma 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 3099/1990, Testo Unico sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
- gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, modificati dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;

CONSIDERATO come tale istituto vada incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma punito in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

RITENUTO di interesse per questo Ente avvalersi dell'istituto, destinando i soggetti che verranno individuati:

- nell'area nel settore della manutenzione del territorio (ad esempio: manutenzione di aree verdi, pulizia di aree pubbliche quali strade giardini e cimiteri);
- nell'area dei servizi alla persona, con compiti di supporto amministrativo ed organizzativi, e di assistenza a soggetti anziani o in condizioni disagiate;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 27.02.2012

ATTESO che gli unici oneri per l'Amministrazione si sostanzieranno nella necessità di formare ed assicurare i prestatori d'opera contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001;

CONSIDERATO che è possibile avvalersi dell'opportunità offerta dalla suddetta legge per il tramite di apposita Convenzione con il Tribunale ed in proposito il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

VISTO lo schema di Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità concordato con il Tribunale di Padova allegato al presente atto;

RITENUTO lo schema di convenzione meritevole di approvazione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

DELIBERA

1. di approvare fra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Cadoneghe lo schema di Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità conformemente al testo che viene allegato;
2. di delegare il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari alla firma della Convenzione stessa con il Tribunale di Padova;
3. di disporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata ed unanime votazione.

---===000(0)000===---

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267: si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica e contabile.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dr. Giorgio Bonaldo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 27.02.2012

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con separata votazione, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO I SERVIZI _____ DEL COMUNE DI _____

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

~ che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

~ che l'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare anziché le pene detentive e pecuniarie quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000, secondo le modalità ivi previste;

~ che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, modificati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;

~ che l'art. 165 del cp prevede la possibilità di sospendere la pena in subordine alla prestazione da parte del condannato di attività non retribuita a favore della collettività;

~ che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

~ che l'Ente presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità viene individuato nel Comune di

TRA:

a.. il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mario Fabiani, Presidente del Tribunale di Padova, giusta la delega di cui in premessa;

b.. il Comune di _____ nella persona di _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di _____ di seguito definito Comune, consente che un numero non superiore a 10 soggetti ai quali sia applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle disposizioni in premessa citate, svolga contemporaneamente tale attività presso i servizi del Comune.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 27.02.2012

Le attività da svolgere presso le strutture di pertinenza del Comune vengono individuate per dar modo agli imputati o condannati di svolgere un lavoro di pubblica utilità che abbia una valenza educativa.

Il Comune si riserva di dare la propria disponibilità, una volta contattato dall'interessato per la programmazione del calendario di lavoro di pubblica utilità, valutata la tipologia di reato la cui sanzione viene sostituita, nonché la durata della sanzione, al fine di contemperare le esigenze dell'imputato/condannato con quelle organizzative nonché con gli obiettivi dell'ente;

Art. 2

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta nell'ambito delle seguenti funzioni di competenza comunale:

- nell'area nel settore della manutenzione del territorio (ad esempio: manutenzione di aree verdi, pulizia di aree pubbliche quali strade giardini e cimiteri);
- nell'area dei servizi alla persona, con compiti di supporto amministrativo ed organizzativi, e di assistenza a soggetti anziani o in condizioni disagiate.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nel decreto penale e nella sentenza;

in essi il Giudice indica, su richiesta dell'interessato, il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità nonché la struttura dove sarà svolto, con specificazione del calendario della prestazione, concordato con il Comune, comprensivo delle ore lavorative previste per ogni giornata e dell'indicazione del soggetto incaricato di coordinare le prestazioni lavorative e di redigere la relazione finale sul lavoro svolto.

Copia del decreto o della sentenza vengono trasmessi al Servizio Segreteria del Comune diper l'avvio degli adempimenti successivi.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro di pubblica utilità e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, salvo che il condannato richieda espressamente di essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, compatibilmente con gli orari individuati dalla struttura di riferimento.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore giornaliere.

Fermo quanto sopra, il programma del lavoro di pubblica utilità sarà predisposto compatibilmente con le esigenze di famiglia, di lavoro, di studio dell'interessato.

Art. 4

Il Comune presso il quale viene svolto il lavoro di pubblica utilità, deve nominare un soggetto, di seguito denominato "tutor" incaricato di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire al condannato le relative istruzioni ex art. 2, comma 2, del DM 26.3.2011.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune si impegna a fornire al condannato la necessaria formazione (che deve essere propedeutica al servizio) assicurando il rispetto delle norme, ivi incluse quelle in materia di sicurezza e tutela nell'ambiente di lavoro, predisponendo le

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 27.02.2012

misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica e morale, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune presso il quale viene svolto il lavoro di pubblica utilità si impegna affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze del Comune.

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di _____ l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive (cfr. art. 2, comma 2, DM 26.3.2001).

A cura del Comune il condannato viene sottoposto, prima dell'inizio del lavoro, a visita medica da parte del medico competente, ai sensi del Dlgs. n. 626/1994 e successive modifiche, anche al fine di adottare eventuali misure di profilassi.

Art. 5

Il "tutor" darà notizia tempestivamente al Giudice che procede di ogni infortunio che dovesse verificarsi durante lo svolgimento dell'attività.

La data di inizio delle attività e quella di fine attività sono immediatamente comunicate dal "tutor" all'organo incaricato di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità indicato dal Giudice nel decreto o nella sentenza.

Il "tutor" è tenuto a comunicare per iscritto in tempo reale all'organo incaricato della vigilanza le violazioni del programma da parte del condannato, le assenze alle attività, ivi comprese quelle per motivi di salute documentate da certificato medico, l'irregolare e/o negligente prestazione dell'attività, ovvero gli impedimenti allo svolgimento concordato della prestazione, trasmettendo documentazione giustificativa, ove esistente, per consentire all'organo designato alla vigilanza di darne comunicazione al Giudice competente.

Il lavoro dell'imputato o del condannato è registrato mediante foglio firma giornaliero.

Le ore di lavoro di pubblica utilità non prestate per impedimento legittimo saranno computate e svolte una volta cessata la causa che ha determinato la sospensione, affinché sia effettivamente dato adempimento al programma.

Il "tutor" al termine dell'esecuzione della pena dovrà infine redigere e trasmettere tempestivamente al Giudice che procede una relazione che documenti l'adempimento della prestazione da parte del condannato.

Art. 6

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale dallo stesso Ministro delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento del Comune.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 27.02.2012

Art. 7

La presente convenzione sarà valida sino al 31/12/2012 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

PER IL TRIBUNALE
Il Presidente

PER IL COMUNE